

Roma, 09/10/2008



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la
sicurezza degli alimenti

Direzione Generale della Sicurezza degli alimenti e della
nutrizione

Ufficio VIII Dell'ex Ministero della Salute

N.

Risposta al Foglio del

N.

Prot: DGSAN-VIII-28959/P/I.6.a/35

Assessorati alla sanità
delle Regioni e Province
autonome di Trento e
Bolzano

Istituti Zooprofilattici
Sperimentali

Agenzie Regionali per
la Prevenzione e Protezione
Ambientale

Istituto Superiore di sanità

Oggetto: modalità di effettuazione degli accertamenti analitici sui campioni di alimento prelevati nel corso di episodi di malattia alimentare.

Si fa riferimento alle notifiche d'allerta riguardanti episodi di malattia verificatisi a seguito del consumo di alimenti contaminati. Dall'esame della documentazione relativa alle inchieste epidemiologiche condotte dalle autorità sanitarie competenti e, in particolare, dall'analisi dei dati relativi agli accertamenti analitici sui campioni di alimento sospetto, è emerso che le analisi per la ricerca o la conferma della presenza di contaminanti non

procedure che le autorità competenti sono tenute ad osservare nell'esecuzione degli accertamenti analitici variano a seconda che si possa procedere o no alla revisione d'analisi.

In caso di analisi di revisione, si applica la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 223 del C.P.P. che stabilisce l'obbligo, da parte dell'organo incaricato della revisione, di comunicare all'interessato e al difensore eventualmente nominato, con almeno tre giorni di anticipo, il giorno, l'ora e il luogo di esecuzione dell'analisi. Ciò al fine di consentire agli operatori di assistere personalmente a tale revisione, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico. Diversamente si applica la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo: *"Qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, a cura dell'organo procedente è dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate.*

L'interessato o persona di sua fiducia appositamente designata possono presenziare alle analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'art 230 del codice."

La procedura di cui al comma 1 si applica, sia nel caso di alimenti deteriorabili, così come definiti al D.M. 16 dicembre 1993, per i quali ai sensi dell'art 4 del Dl.gs 3 marzo 1993, n. 123 è prevista, in caso di non conformità, la ripetizione delle analisi da parte del laboratorio, sia in caso di alimenti prelevati mediante un'unica aliquota campionaria (substrati altamente deperibili o in limitata quantità, ecc).

Il citato comma 1 non impone al laboratorio di rimandare l'esecuzione delle analisi: la partecipazione dell'operatore del settore all'effettuazione degli accertamenti è facoltativa ed il responsabile del Laboratorio, una volta avvisato l'interessato anche solo per le vie brevi, può procedere all'immediata esecuzione delle medesime.

vengono effettuate immediatamente all'arrivo dei campioni in laboratorio, ma sono eseguite con notevole ritardo, spesso anche dopo una o due settimane, per consentire ai rappresentanti delle Ditte produttrici di presenziare all'effettuazione delle analisi. In taluni casi le analisi svolte dai Laboratori hanno confermato la presenza di agenti patogeni dopo un lasso di tempo considerevole, anche in casi di sospetto botulino.

- Al riguardo si ritiene opportuno evidenziare che una comunicazione non tempestiva alle autorità sanitarie dell'esito dei risultati analitici, comporta difficoltà operative nell'adozione di misure immediate atte a tutelare la salute pubblica e potrebbe causare, in altri soggetti che nel frattempo avessero ingerito gli alimenti contaminati, conseguenze anche mortali.

Pertanto, considerato che è responsabilità delle autorità competenti adoperarsi affinché alimenti contaminati o pericolosi per la salute pubblica siano immediatamente eliminati dal circuito commerciale, si ritiene necessario che i Laboratori, in tutti i casi riguardanti soggetti ospedalizzati o con manifestazioni cliniche, diano immediata esecuzione agli accertamenti analitici richiesti, procedendo all'apertura dei campioni dopo aver provveduto anche oralmente a dare comunicazione all'interessato dell'esecuzione delle prove, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

A tal riguardo si desidera richiamare l'attenzione di codesti Laboratori su alcune disposizioni normative in materia di analisi ufficiali di alimenti.

Come è noto l'articolo 223 del Codice di Procedura Penale recante "Analisi di campioni e garanzie per l'interessato", ha previsto la possibilità per l'operatore commerciale, o per una persona di sua fiducia, di presenziare all'effettuazione delle analisi sui campioni di alimento oggetto di controllo ufficiale, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, al fine di garantire il diritto alla difesa degli operatori del settore alimentare. Le

Quanto previsto dall'art. 223 del Codice di Procedura Penale risulta in linea con la normativa comunitaria in materia di controllo ufficiale degli alimenti che all'articolo 11 del Regolamento (CE) 882/2004 stabilisce, ai commi 5 e 6, quanto segue: comma 5 *"Le autorità competenti fissano procedure adeguate atte a garantire il diritto degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti i cui prodotti sono oggetto di campionamento e di analisi di chiedere un ulteriore parere di esperti, fatto salvo l'obbligo delle autorità competenti di intervenire rapidamente in caso di emergenza"*; comma 6 *" In particolare, esse vigilano affinché gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti possano ottenere un numero sufficiente di campioni per un ulteriore parere di esperti, a meno che ciò sia impossibile nel caso di prodotti altamente deperibili o dello scarsissimo quantitativo di substrato disponibile"*. In particolare il comma 5, nello stabilire l'obbligo di fissare procedure adeguate atte a garantire il diritto degli operatori a richiedere un ulteriore parere di esperti, fa salve le situazioni in cui le autorità competenti sono tenute ad intervenire rapidamente.

E' pertanto parere dello scrivente che nelle situazioni di emergenza, in cui si prefigura una grave minaccia per la salute pubblica, come nel caso di episodi di malattia alimentare e comunque negli stati d'allerta, si debba procedere all'effettuazione delle analisi sul campione pervenuto in laboratorio senza indugio, previa comunicazione orale all'interessato dell'esecuzione delle suddette analisi.

Si ringrazia per la collaborazione.

II DIRETTORE GENERALE
(DR S. BORRILLO)

